



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il Giudice Sportivo Territoriale per la Toscana e l'Umbria ha emesso la seguente

DECISIONE

nel Procedimento rubricato al n. 7S/2019 a carico della tesserata Laura Bianciardi, residente [redacted] tessera n. 114837, circolo di appartenenza Golf Club Montecatini, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria difensiva in data 6.5.2019, dall'Avv. Francesca De Toffol (indirizzo di posta elettronica certificata francesca [redacted] presso il cui studio a [redacted], è elettivamente domiciliata, relativamente ai fatti accaduti in data 24.3.2019 presso il Golf Club Castelfalfi e di cui al rapporto informativo in data 25.3.2019.

Si danno per noti gli eventi per cui è Procedimento, così come indicati nel provvedimento in data 2.4.2019 di fissazione dell'udienza per l'assunzione della decisione.

Laura Bianciardi è stata oggetto di segnalazione da parte del Capitano non giocatore della squadra femminile del Golf Club Montecatini, Stefano Giannotti, a causa della sua mancata partecipazione alla seconda giornata dei Campionati Toscani Femminili a squadre svoltisi sul percorso del Golf Club Castelfalfi nei giorni 23 e 24 marzo 2019.

In effetti, la stessa Laura Bianciardi, pur ritualmente convocata e dopo avere preso parte al primo giorno di competizione, senza avvisare il predetto Capitano non giocatore, né nessun altro componente del team, né la segreteria del proprio circolo, ma soltanto la segreteria del circolo ospitante, non si è presentata, per (poi chiariti) motivi di salute, alla partenza del secondo giro di gara e ha preferito accompagnare il marito – è irrilevante scrutinare se giocando o meno a golf – che stava effettuando un giro di piacere sul percorso denominato "Lake".

La tesserata si è difesa, assumendo, da un lato, l'insorgenza "di problemi di salute occorsi nella notte tra sabato e domenica" e versando in atti le ricevute di sedute e terapie mediche alla spalla eseguite nel periodo gennaio-aprile 2019, nonché i risultati dell'esame ecografico cui si era sottoposta in data 12.2.2019, dall'altro, che il proprio agire era dovuto a mera dimenticanza e non a scorrettezza e/o malafede.

Superata è la questione del presunto rifiuto della medesima di sottoporsi alla visita medica, atteso che il Direttore del Torneo, Massimiliano Schneck, sentito su tale punto, ha riferito di non avere richiesto alla giocatrice di farsi visitare e ha aggiunto che: "nel caso di specie la visita medica non

R



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

sarebbe stata necessaria e per me sarebbe bastata la comunicazione di indisponibilità della tesserata”.

Né rilevano in questa sede eventuali “ruggini” precedenti o coeve fra l’incolpata, da una parte, ed il tesserato Stefano Giannotti e/o il Golf Club Montecatini, dall’altra parte.

Al riguardo, è comunque opportuno segnalare la discrepanza fra la testimonianza del citato Direttore del Torneo e quella del Capitano non giocatore, il quale ha ribadito che il primo: “verso le 10.40, mi ha contattato per dirmi che la tesserata non si era presentata in partenza e che la stessa non aveva voluto sottoporsi alla visita medica cui l’aveva invitata”.

Ciò posto, si tratta di valutare se il comportamento tenuto dalla giocatrice sia passibile di sanzione, cioè se il medesimo integri gli estremi dello scorretto comportamento morale e civile durante lo svolgimento dell’attività sportiva e consista nella violazione di norme precettivo-giuridiche o di convivenza sociale e di buona educazione e, comunque, in connessione diretta con il profilo agonistico.

Orbene, è indubitabile che vi sia stato scorretto comportamento morale e civile durante lo svolgimento dell’attività sportiva, nella misura in cui la tesserata non si è data la minima cura di avvisare del suo *forfait* il Capitano non giocatore, ovvero il proprio circolo o le proprie compagne di gioco. Così come è integrata la violazione di norme di convivenza civile e buona educazione in connessione diretta col profilo agonistico.

Del pari sussistente, infine, è l’aspetto della connessione con attività sportiva di rilevanza federale, trattandosi dei Campionati Toscani Femminili a squadre.

Del resto, i commi 4 e 5 dell’art. 4 del Regolamento di Giustizia non richiedono che l’atteggiamento sanzionabile sia connotato dal requisito del dolo, con il logico corollario che ad integrare la relativa fattispecie è sufficiente la colpa e/o la semplice dimenticanza, come assunto dalla giocatrice.

Poiché, peraltro, non è normativamente previsto, in riferimento alla riguardata infrazione, un regime editale della sanzione, la cui determinazione è rimessa all’apprrezzamento del Giudice, nella specie è congruo infliggere alla tesserata la sanzione dell’ammonizione, consistente nel rimprovero scritto accompagnato dal preannunzio di più gravi provvedimenti disciplinari in caso di ulteriori infrazioni.

P.Q.M.



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

il Giudice Sportivo Territoriale per la Toscana e l'Umbria sanziona il comportamento tenuto da Laura Bianciardi in occasione del secondo giorno dei Campionati Toscani Femminili a squadre 2019 con l'ammonizione scritta e preannuncia che, in ipotesi di ulteriori violazioni, saranno assunti nei suoi confronti più gravi provvedimenti disciplinari.

- Pisa, 12 luglio 2019. -

Il Giudice Sportivo Territoriale per la Toscana e l'Umbria

Avv. Andrea Porcelli